Università di Genova

all. A

Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità

Indice

Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità 1
Art. 1 - Composizione 1
Art. 2 - Attribuzioni 1
Art. 3 Sede, strumenti e risorse 2
Art. 4 Diritto di informazione 2
Art. 5 – Funzionamento 3
Art 6 - Concessione patrocinio e logo 3
Art. 7 – Entrata in vigore e pubblicità 4

Art. 1 - Composizione

1. Il comitato per le pari opportunità d'Ateneo, di seguito comitato, è composto conformemente a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto.
2. Il comitato, che dura in carica tre anni, elegge a maggioranza dei suoi componenti il/la presidente, il/la vicepresidente e un/una segretario/a. La/il vicepresidente sostituisce la/il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 2 - Attribuzioni

1. Il comitato svolge funzioni propositive e consultive in materia di promozione e tutela delle pari opportunità a favore di tutte le componenti universitarie. A tal fine:
 a) individua, anche su segnalazione dei soggetti coinvolti, le eventuali situazioni discriminatorie per motivi di sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamenti sessuali, proponendo agli organi dell'Ateneo e alla direzione generale misure e iniziative necessarie a rimuoverle;

b) predispone piani di azioni positive dirette a garantire condizioni di effettiva parità nel lavoro e nello studio, in attuazione della normativa vigente in materia;
c) propone ed elabora ricerche finalizzate al monitoraggio delle condizioni di lavoro e di studio nell'Ateneo, nonché all'approfondimento della normativa vigente in materia di pari opportunità e di suoi profili applicativi.
d) promuove e rivolge a tutte le componenti universitarie azioni di sensibilizzazione volte al superamento delle discriminazioni e alla valorizzazione delle differenze, anche attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e altre iniziative culturali. Il comitato sostiene l'attivazione di insegnamenti e corsi dedicati agli studi di genere.
e) partecipa, conformemente a quanto previsto dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale, alle riunioni di contrattazione collettiva integrativa tramite un/una proprio/a delegato/a.
f) può partecipare su invito, in conformità al regolamento generale di Ateneo, ad altre commissioni, comitati e organismi d'Ateneo, con propria/o delegata/o.

Art. 3 Sede, strumenti e risorse

1. Il comitato ha sede presso l'Ateneo.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali il comitato si avvale del supporto dei competenti uffici dell'amministrazione.
3. Il comitato stabilisce con procedura interna le modalità di destinazione delle risorse economiche disponibili o assegnate dall'Ateneo per il proprio funzionamento.

Art. 4 Diritto di informazione

1. Il comitato, nel rispetto della normativa vigente, ha diritto di accesso ai dati e ai documenti necessari all'adempimento dei propri compiti.

Art. 5 – Funzionamento

1. Il comitato si riunisce di norma una volta al mese con le modalità previste del regolamento generale di Ateneo in materia di disciplina delle adunanze.
2. Della seduta viene redatto apposito verbale a cura del segretario/a. In caso di assenza del segretario/a il presidente assegna, seduta stante, le funzioni di segretario/a ad uno dei componenti presenti.
3. Le dimissioni di un/a componente devono essere presentate per iscritto al/alla presidente, che ne dà comunicazione al comitato e agli uffici competenti per consentirne la sostituzione.
4. Nello svolgimento delle proprie attività il comitato può operare tramite commissioni o gruppi di lavoro.
5. Le attività svolte dai singoli componenti del comitato nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 2, sono considerate attività di servizio a tutti gli effetti.
6. Al termine del proprio mandato il comitato redige una relazione finale pubblicata sul proprio sito istituzionale.

Art 6 - Concessione patrocinio e logo

1. Il patrocinio del comitato può essere richiesto per iniziative coerenti con le finalità e le attribuzioni del comitato stesso; è concesso a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun contributo economico o supporto organizzativo.
2. La richiesta di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, salvo urgenze motivate. Essa deve indicare necessariamente: soggetto proponente, titolo e descrizione del programma, luogo e data, destinatari a cui è rivolto l'evento, modalità di partecipazione, eventuali *partner/sponsor*, misure di accessibilità e inclusione (es. LIS, sottotitoli, barriere architettoniche, linguaggio inclusivo).
3. La concessione del patrocinio prevede l'uso della dicitura "Con il patrocinio del comitato per le pari opportunità dell'Università di Genova" e del logo del comitato.

I materiali di comunicazione recanti il patrocinio e il logo devono essere trasmessi in bozza per l'approvazione del comitato prima della loro diffusione.

4. Il patrocinio vale esclusivamente per la singola iniziativa e non può essere trasferito né esteso ad attività diverse. L'eventuale annullamento o modifica dell'evento devono essere comunicati tempestivamente al comitato.
5. Il comitato pubblica sulla propria pagina web di Ateneo le iniziative patrocinate.

Art. 7 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'albo *web* di Ateneo ed è altresì pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con D.R. n. 9032 del 3.11.2015.